

## **Allegato B**

### **Indirizzi per la gestione della Società 2017**

Ricordato che la Giunta Regionale ai sensi della L.R. 87/2009 “Trasformazione della società ‘Agenzia regione recupero risorse S.p.A.’ nella società ‘Agenzia regionale recupero risorse S.p.A.’ a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25” all'art 7 comma 2, impartisce al CdA della società gli indirizzi per la gestione della stessa, contestualmente all'approvazione del piano Annuale.

Con la DGRT 41 del 24/01/2017 in particolare con l'Allegato A sono state impartite le "Prime disposizioni per la gestione della società 2017"

### **1. Indirizzi in materia di informativa di bilancio della Società**

#### Indirizzi bilancio preventivo 2017 e bilancio d'esercizio 2016

Alla società si applicano alcune norme di finanza pubblica previste per gli enti dipendenti. In particolare si applicano i principi contabili e i tempi previsti per l'adozione del bilancio preventivo o del Budget economico e per le fasi istruttorie deliberati dalla Giunta per gli enti dipendenti.

L'art. 11 bis della LR 65/2010, introdotto dalla LR 66/2011, prevede che alle società in house della Regione si applichino le norme e le direttive stabilite per gli enti dipendenti dagli articoli 4 e 5.

Tenuto conto delle direttive definite con la DGR 13/2013 in materia di documenti obbligatori che costituiscono l'informativa di Bilancio, e che gli schemi di bilancio per le società non possono che essere quelli stabiliti dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.”

Bilancio preventivo economico: il bilancio preventivo economico è redatto con proiezione triennale secondo lo schema di cui all'art. 2425 del codice civile. Il bilancio preventivo economico è corredato da un piano triennale degli investimenti che evidenzia anche le relative fonti di finanziamento e da una relazione dell'Amministratore delegato che illustri, tra l'altro, i collegamenti tra le attività programmate nell'esercizio e le previsioni economiche contenute nel bilancio; le scelte metodologiche adottate per la stima dei costi relativi alle attività da realizzare a favore della Regione ed a favore di eventuali altri soggetti pubblici e privati; le misure individuate per il concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica così come derivanti dalle norme nazionali e dalle norme e indirizzi regionali. Le previsioni economiche connesse alle attività commissionate dalla Regione Toscana devono essere coerenti con il piano di attività approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 7 comma 2 della LR 87/2009.

Bilancio pre-consuntivo: l'Amministratore unico trasmette entro il 15 settembre di ogni anno alla Regione Toscana un bilancio pre-consuntivo economico che tenga conto dei movimenti contabili fino al 31 agosto, proiettati fino alla fine dell'esercizio.

Bilancio d'esercizio: il bilancio d'esercizio, redatto secondo le norme previste per le società dagli articoli 2424 e seguenti del codice civile è corredato da una relazione sulla gestione da parte dell'Amministratore delegato che illustri tra l'altro anche la corrispondenza tra le attività realizzate nell'esercizio ed i valori economici e patrimoniali contenuti nel bilancio; i costi sostenuti per le attività realizzate a favore della Regione ed a favore di eventuali altri soggetti pubblici e privati; una rappresentazione a consuntivo dello stato di attuazione degli investimenti programmati; i risultati in termini di concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica così come derivanti dalle

norme nazionali e dalle norme e indirizzi regionali e di miglioramento dell'efficienza nella gestione; nel caso di risultato di esercizio negativo, le misure per il raggiungimento del pareggio di bilancio. I crediti ed i debiti verso la Regione Toscana devono essere oggetto di preventiva certificazione da parte degli uffici regionali prima dell'adozione del progetto di bilancio da parte dell'Amministratore unico. A tal fine la società deve comunicare entro il mese di gennaio di ogni anno alla Regione l'elenco delle partite a credito ed a debito secondo il seguente schema:

<b>Decreto regionale di assegnazione</b>	<b>oggetto</b>	<b>importo</b>	<b>Importo credito o debito</b>	<b>Numero e anno impegno/numero e anno di accertamento</b>

Gli importi comunicati dalla Società e certificati dalla Regione sono asseverati dai rispettivi organi di revisione in tempo utile per l'adozione del Rendiconto regionale.

La nota integrativa al bilancio di esercizio fornisce chiara evidenza dei rapporti di credito e/o debito con l'ente Regione.

La società si impegna a trasmettere ogni altra informazione necessaria ai fini del consolidamento dei conti della Regione, così come avviene per gli enti e le società partecipate dalla stessa Regione.

Ai fini della conciliazione dei rapporti di debito e credito reciproci, ai sensi dell'articolo 11 comma 6 lettera j), del D.lgs 118/2011 e per il consolidamento dei bilanci la Società invia alla Regione entro il termine dell'esercizio le relazioni sull'attività svolta ai fini dell'attestazione della regolare esecuzione da parte degli uffici regionali, presupposto quest'ultimo per l'emissione della fattura da parte della Società e per la conservazione a residuo dell'impegno da parte della Regione.

Ai fini della dimostrazione del rispetto delle procedure di trasparenza e concorrenza stabilite con i presenti indirizzi nonché di dare dimostrazione del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica così come derivanti dalle norme nazionali e dalle norme e indirizzi regionali, la relazione sulla gestione comprende in un'apposita sezione informazioni dettagliate riguardanti:

- 1) le procedure di trasparenza e pubblicità utilizzate in materia di reclutamento del personale ed incarichi;
- 2) le procedure ad evidenza pubblica espletate relativamente all'attività contrattuale;
- 3) la dimostrazione del rispetto degli indirizzi regionali e delle norme di finanza pubblica.

### **Indirizzi in merito all'applicazione dell'art. 11-bis, comma 3 del D.Lgs 118/2011**

Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato della Regione, A.r.r.r. si considera come ente strumentale controllato. L'obbligo del consolidamento del bilancio verrà a prodursi ove il bilancio dell'ente – secondo uno dei parametri del totale dell'attivo, del patrimonio netto, del totale dei ricavi caratteristici, abbia una incidenza uguale o superiore al valore-soglia del 5% della posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo Regione, una volta accertata da parte dell'Amministrazione regionale.

### **Indirizzi in merito alle operazioni straordinarie**

Alla società A.R.R.R. si ritiene di estendere a tali organismi quanto già previsto per gli enti dipendenti ai sensi dell'art. 89 della L.R. n. 65/2010 in merito alle operazioni di indebitamento, alle operazioni in derivati finanziari, alle operazioni di finanza di progetto quali il project financing, alle operazioni di assunzione di partecipazioni in società e agli atti di gestione straordinaria del patrimonio.

## **Indirizzi in merito al piano delle attività**

Qualora nel corso dell'anno le attività della società in house siano integrate o modificate con nuove attività, l'assegnazione di ulteriori finanziamenti a carico del bilancio regionale è approvata dalla Giunta regionale sulla base di una relazione predisposta dall'organo di amministrazione contenente l'indicazione degli effetti che tali nuove attività producono sull'equilibrio economico e patrimoniale. In linea di principio le variazioni al bilancio di previsione devono essere comunicate alla Giunta Regionale entro cinque giorni dalla loro adozione. La Giunta regionale può individuare con apposita deliberazione ulteriori operazioni finanziarie o straordinarie da sottoporre alla propria autorizzazione preventiva.

## **2. Indirizzi sulla dotazione organica e il reclutamento del personale**

Gli indirizzi in ambito di dotazione organica e reclutamento del personale sono dettati, in coerenza con quanto previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 175/2016.

La società è tenuta a stabilire con propri provvedimenti criteri e modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità in fase di cui all'art. 35, c. 3 del D.Lgs. 165/2001.

Le procedure di reclutamento adottate dalla Società devono quindi essere conformi ai principi stabiliti in materia di concorsi pubblici e devono essere previamente regolamentate. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il sopra richiamato art. 35, c.3

### *2.1. Dotazione organica*

La dotazione organica complessiva di cui alla delibera di Giunta Regionale n.958 del 03/11/2014 "Incremento dotazione organica Società ARRR SpA ai sensi L.R 5 agosto 2014, n 50 è composta da n.12 posti.

## **Per l'anno 2017 non sono consentite modifiche della pianta organica.**

### *2.2. Trattamento di missione del personale*

Ove la normativa contrattuale del personale non preveda alcunché ovvero per gli aspetti non disciplinati (ad es. rimborso spese uso mezzo proprio) si fa riferimento alla disciplina prevista per il personale della Regione Toscana.

### *2.3 Reclutamento personale*

#### 2.1 Personale a tempo indeterminato

In merito al reclutamento di personale delle società pubbliche di particolare importanza è la norma di cui all'art. 18, c.2-bis del D.L. n. 112/2008, conv. Dalla L. n. 133/2008, come modificata dall'art. 3, c.5-quinques, d.l. 11 agosto 2014, 114 il quale prescrive che le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo "si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera".

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si raccomanda alla società l'applicazione di quanto previsto nella norma nazionale per le società cosiddette "in house", che devono garantire il non aumento della spesa rispetto a quella sostenuta nel 2014 calcolata secondo le direttive disposte con la circolare n.9/2006 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

### 2.2 personale a tempo determinato

La Società può effettuare le assunzioni di personale a tempo determinato che non determinino incrementi di spesa per il bilancio della Società, in quanto interamente finanziate dall'Unione Europea, dallo Stato o da privati.

### 2.3 collaborazioni

Di non procedere all'attivazione di contratti di co.co.co.

### 2.4 indirizzi sugli incarichi per consulenza

Ai sensi del combinato disposto dei commi 7 e 11 dell'articolo 6, del DL 78/2010, i costi per incarichi di consulenza esterna non possono essere superiori al 20% di quelli sostenuti nel 2009. Per l'individuazione degli incarichi occorre fare riferimento alla delibera di giunta n.22 del 19 gennaio 2015.

### 2.5 Indirizzi sulle politiche contrattuali

Si dispone di non effettuare assunzioni di personale ad eccezione della copertura del turnover nonché di quelle previste da specifiche disposizioni di legge, fermo restando il non aumento delle spese del personale. La società deve altresì procedere a relazionare, entro il 30/09/2017 sullo stato di avanzamento del recupero delle somme indebitamente percepite relative agli aumenti contrattuali dell'anno 2014, anche alla luce di quanto disposto dalla dgrt 54/2016.

## **3. Indirizzi sulla disciplina dell'attività contrattuale**

Disciplina applicabile

A.R.R.R. è tenuta sia al rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", in base al quale le società cd. "in house" sono considerate amministrazioni aggiudicatrici, sia di quanto previsto dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), in particolare all'art. 16. Pertanto, per le acquisizioni di servizi, forniture e lavori, è tenuta al rispetto della normativa contenuta nel nuovo Codice dei contratti, il D.Lgs. n. 50/2016, sia nel caso di procedura sopra soglia comunitaria che nel caso di procedure sotto soglia, nonché delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica; dovrà svolgere le procedure utilizzando il Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana (START), realizzato e messo a disposizione da Regione Toscana. Dal punto di vista del rapporto tra Regione Toscana (in qualità di amministrazione aggiudicatrice) e A.R.R.R. (organismo "in house") gli articoli di riferimento del nuovo Codice dei contratti stabiliscono (art. 5, Titolo II) sia le caratteristiche dell'"in house" (in presenza delle quali è possibile per l'amministrazione aggiudicatrice Regione Toscana procedere all'affidamento diretto) sia la procedura da seguire (art. 192) per essere inseriti nell'elenco ANAC delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti a favore delle proprie "società in house".

Regione Toscana dovrà quindi procedere alla richiesta di iscrizione propria e di A.R.R.R. negli

elenchi ANAC, ma solo a seguito dell'adozione, da parte dell'Autorità, dell'atto contenente le modalità ed i criteri per effettuare la verifica della sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti a favore delle proprie "società in house", come chiarito nel Comunicato del Presidente dell'ANAC del 3 agosto 2016, avente ad oggetto "Chiarimenti sull'applicazione dell'art. 192 del Codice dei contratti". Riguardo alle vigenti disposizioni regionali in materia di contratti pubblici, la L.R. 13 luglio 2007, n. 38 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" ed i relativi "Regolamenti di attuazione" approvati con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 27/05/2008 n. 30/R e del 7/08/2008 n. 45/R, fermo restando la necessità di una rilettura e revisione complessiva dei testi, da parte di Regione Toscana, sia da un punto di vista formale che sostanziale, continuano ad applicarsi limitatamente alle parti compatibili con l'impostazione del nuovo Codice dei contratti, D.Lgs. n. 50/2016, che ha profondamente innovato la normativa nazionale in materia di contratti pubblici.

#### **4. Indirizzi sul sistema informativo**

La Regione e la Società definiscono concordemente, per mezzo dei protocolli organizzativi, i dati oggetto del sistema informativo. La Regione, attraverso la Direzione Generale Organizzazione e sistema informativo, cui è affidato il coordinamento dei sistemi informativi regionali, definisce d'intesa con la Società l'infrastruttura di acquisizione dati, di elaborazione e di interoperabilità tra le strutture regionali e quelle della Società, al fine di assicurare il massimo della trasparenza dell'economicità e dell'integrazione allo svolgimento delle attività per il sistema informativo. La Regione è proprietaria dei dati e delle relative elaborazioni contenuti nel sistema informativo. Alla Regione deve essere garantito l'accesso al sistema informativo, così come la costante disponibilità della documentazione sul sistema informativo stesso, compreso ogni eventuale aggiornamento. Il sistema informativo è adeguatamente protetto, anche garantendo il rispetto delle prescrizioni di cui al Testo Unico sulla privacy dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) Il sistema informativo della Società deve conformarsi, nella progettazione, realizzazione e manutenzione, alle caratteristiche del sistema informativo regionale, entro il cui quadro tecnologico è necessario attivare o ricondurre tutti i processi informatici, telematici e informativi afferenti alla Pubblica Amministrazione regionale e, più in generale, alle relazioni tra PA, cittadini e imprese, come previsto dalla L.R. 1/2004 e dal Programma per la società dell'informazione e della conoscenza (PR-SIC 2007-2010), e in particolare:

- all'architettura generale di comunicazione RTRT;
- al sistema regionale di Cooperazione Applicativa nodo nazionale SPC (cfr. D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 Codice dell'Amministrazione digitale – CAD) denominato CART;
- al sistema regionale di sicurezza in rete denominato ARPA;
- alle specifiche di interoperabilità ed accesso ai servizi RTRT tramite il Tuscany Internetworking eXchange denominato TIX;
- alla certificazione di interoperabilità delle applicazioni su RTRT tramite il sistema denominato "e-Toscana compliance";
- all'utilizzo tendenziale nell'ambito del sistema informativo regionale di applicazioni con codice sorgente 'aperto' (c.d. applicazioni 'open source') rese disponibili alla comunità della rete tramite il sistema nazionale e regionale del 'riuso' (per quanto riguarda la Toscana: tramite il catalogo regionale del 'riuso').
- all'interoperabilità dei livelli applicativi, formalmente inserita (anche ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e del Codice delle Comunicazioni) nel quadro della standardizzazione nazionale ed europea denominato Sistema Pubblico di Connettività (SPC), di cui il sistema RTRT è divenuto una parte integrata (a seguito della firma della specifica Convenzione tra CNIPA e Regione Toscana). Ogni sistema informativo e/o applicazione di software implementati su qualsiasi piattaforma tecnologica in nome e per conto di Regione Toscana deve essere valicato nelle specifiche componenti di interoperabilità applicativa e funzionale dal Settore regionale competente per le materie della tecnologia e della Società dell'informazione. Ogni sistema informativo sviluppato deve essere inoltre installato presso il TIX così come deve essere fatto il porting di tutti i sistemi esistenti.

## **5. Indirizzi sulle modalità di trasmissione degli atti al controllo regionale**

L'Amministratore delegato trasmette alla Direzione competente gli atti su cui deve essere espletato il controllo analogo ai sensi dell'articolo 8 della Legge Regionale 87/2009 avvalendosi del supporto delle strutture regionali coinvolte.

## **6. Indirizzi sull'attuazione della normativa per la prevenzione della corruzione e la trasparenza**

Già la legge n.190 del 2012 “Disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni” individuava espressamente tra i soggetti tenuti all'applicazione della normativa anticorruzione i soggetti di diritto privato sottoposti al controllo delle regioni e degli enti locali (art1, comma 60). La L.190/2012, come modificata dal D.Lgs. 97/2016, al comma 2 bis dell'art. 1 dispone che il Piano nazionale Anticorruzione costituisce atto di indirizzo anche per i soggetti di diritto privato controllati, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D.Lgs. 231/2001 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 “. Nel caso in cui non si applichi il D.Lgs. 231/2001 deve essere adottato, e pubblicato sul sito dell'ente, un Piano triennale di Prevenzione della corruzione ai sensi della L. 190/2012 e s.m.i.

Le misure di prevenzione del rischio di corruzione riguardano:

- individuazione delle attività maggiormente esposte, quali quelle previste dal comma 16 dell'art.1 della Legge 190/2012 /autorizzazioni e concessioni, appalti e contratti,sovvenzioni e finanziamenti, selezione e gestione del personale, cui si aggiungono ulteriori aree individuate dall'ente in base alle proprie caratteristiche organizzative e funzionali;
- rafforzamento o individuazione di un sistema di controllo interno;
- codice di comportamento, tramite l'integrazione del Codice etico, se già esistente, o adottando un apposito codice, se sprovviste, avendo cura in ogni caso di attribuire particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione;
- trasparenza, non essendo più prevista l'adozione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ai sensi del D.Lgs.33/2013, le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi saranno ricondotte nel documento contenente le misure idonee a prevenire i fenomeni di corruzione;
- attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, con l'adozione delle misure necessarie da parte degli enti di diritto privato volte a evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto di amministrazioni pubbliche nei confronti dell'ente stesso;
- formazione, mediante la definizione di contenuti e destinatari della formazione in materia di prevenzione della corruzione;
- tutela del dipendente che segnala illeciti, mediante l'adozione di misure idonee a incoraggiare il dipendente a denunciare illeciti di cui viene a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, avendo cura di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante dalla ricezione in poi, e assicurando la trasparenza dell'iter di segnalazione;
- rotazione delle figure preposte alla gestione dei processi più esposti al rischio corruzione o, in alternativa, segregazione delle funzioni tra i diversi compiti di istruttoria, adozione decisioni, attuazione decisioni, effettuazione delle verifiche;
- monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione.

Gli enti di diritto privato controllati dalle pubbliche amministrazioni nominano un responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), come previsto dall'art.1 comma 7 della Legge 190/2012, la nomina spetta all'organo di indirizzo dell'ente o altro organo con funzioni equivalenti. L'entrata in vigore del D.Lgs. 97/2016 porta un rafforzamento dei poteri di

interlocuzione e di controllo del RPCT nei confronti dell'ente/amministrazione. Per quanto riguarda la trasparenza il D.Lgs.33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.”, così come novellato dal D.Lgs. 97/2016, individua con maggior chiarezza i soggetti tenuti al rispetto della norma. L'art. 2 bis “Ambito soggettivo di applicazione” recita: 1. ai fini del presente decreto, per "pubbliche amministrazioni" si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione; 2. la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile: a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali; b) alle società in controllo pubblico come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Sono escluse le società quotate come definite dallo stesso decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124; c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

Gli enti sono tenuti a costituire sul proprio sito web un'apposita Sezione denominata “Società trasparente” in cui pubblicare i dati e le informazioni previste. Sono inoltre tenuti a comunicare le informazioni di cui all'art.22, comma 2 del D.Lgs.. 33/2013 all'amministrazione regionale. L'ente controllato è tenuto ad adottare autonomamente le misure organizzative necessarie al fine di assicurare l'accesso civico (art.5 e seguenti del D.Lgs.. 33/2013) e a pubblicare, nell'apposita sezione, le informazioni sulle modalità di esercizio di tale diritto così come gli indirizzi di posta elettronica cui gli interessati possono inoltrare le richieste. Nell'ambito dei dati soggetti a pubblicazione nella sezione “Società trasparente” rivestono particolare rilevanza:

1. pubblicità dei dati reddituali e patrimoniali relativi ai titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo quelli attribuiti a titolo gratuito e per i titolari di incarichi dirigenziali a qualsiasi titolo conferiti (art. 14 D.Lgs.. 33/2013). Il D.Lgs 97/2016 ha introdotto questo obbligo anche per gli incarichi dirigenziali;
2. pubblicazione delle informazioni relative ai titolari di incarichi conferiti nelle società controllate (art. 15 bis D.Lgs.. 33/2013). Si ricorda che la pubblicazione è condizione per l'efficacia dell'atto e per la liquidazione del compenso;
3. personale (artt. 16, 17 e 21, D.Lgs.. 33/2013). L'ente, su base annuale, pubblica il numero e il costo annuale del personale a tempo indeterminato e determinato in servizio e i dati sui tassi di assenza. Rende rendere inoltre disponibile sul sito il contratto nazionale di categoria di riferimento del personale dell'ente;
4. selezione del personale (art. 19, D.Lgs.. 33/2013). L'ente pubblica, i regolamenti e gli atti generali che disciplinano i bandi per il reclutamento, a qualsiasi titolo per il personale.
5. valutazione della performance e distribuzione dei premi al personale (art. 20, D.Lgs.. 33/2013). L'ente adegua gli obblighi di pubblicazione relativi alla performance ai sistemi di premialità rendendo comunque disponibili i criteri di distribuzione dei premi al personale, l'ammontare aggregato dei premi effettivamente distribuiti annualmente ed il grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità;
6. bilancio (art. 29, D.Lgs. 33/2013). In analogia con gli enti tenuti a pubblicare, su base annuale, il bilancio consuntivo. Esso è reso disponibile in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche.

Come indicato dal D.Lgs. 97/2016 la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico per ogni soggetto tenuto all'applicazione del D.Lgs.. 33/2013 e della piena

applicazione di detto decreto alle società in controllo pubblico viene dato atto anche all'art. 22 del D.Lgs. 175/2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica". Si ricorda inoltre che in relazione alle modifiche normative intervenute recentemente, l'Autorità Nazionale Anticorruzione è intervenuta con le seguenti linee guida:

- delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 c.2 del d.lgs. 33/2013...";
- delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016 "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza ed diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016";
- delibera n. 241 del 8 marzo 2017 "Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013.....".

Non sono invece ancora state adottate specifiche Linee guida relative alle società ed agli enti di diritto privato destinate alla modifica della determinazione n. 8 del 2015.

## **7. Indirizzi sulla valutazione dei risultati**

La società approva annualmente un proprio piano della performance in cui vengono definiti gli obiettivi, gli indicatori ed i valori attesi (target) su cui si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi e sono esplicitati gli obiettivi individuali del Direttore. Il Piano rappresenta, inoltre, il documento cardine per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e valutazione della qualità della prestazione di tutto il personale della società.

Il Piano della performance si proietta su un orizzonte temporale triennale, viene predisposto dal Direttore e viene approvato entro il 31 gennaio di ogni anno l'Assemblea della società in coerenza con il Piano delle attività previsto dalla Legge Regionale n. 89/2007 istitutiva della società. A cadenza almeno semestrale l'Amministratore Unico provvede a trasmettere alla struttura regionale competente il monitoraggio circa lo stato di realizzazione degli obiettivi previsti nel Piano della performance.

Al termine di ogni anno l'assemblea della società provvede ad effettuare la valutazione del Direttore determinando la quantificazione dell'eventuale "premio di risultato" spettante nell'ambito dei parametri fissati dalla L.R. n. 87/2009.

Entro il 30 aprile di ogni anno, a conclusione dell'intero ciclo di programmazione, misurazione e valutazione, l'Assemblea della società approva la relazione sulla performance che evidenzia i risultati organizzativi ed individuali raggiunti nell'anno precedente. Qualora la società sia dotata o si doti di un organismo terzo per la valutazione della performance allo stesso spetterà la formulazione della proposta all'assemblea per la valutazione annuale del Direttore.

**Il CdA dovrà informare il collegio dei Revisori degli indirizzi impartiti con il presente atto;**